

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**  
(Estensore: GUERRA)

Roma, 30 marzo 2016

Su testo del disegno di legge:

**(2298) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante "Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio", approvato dalla Camera dei deputati**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati;

rilevato che lo sviluppo di un mercato privato per le operazioni in crediti deteriorati dovrebbe contribuire a ridurre nel tempo il consistente *stock* e migliorare la capacità delle banche italiane di sostenere l'economia;

rilevato altresì che, pur detenendo una quota di mercato del 7,5%, le banche di credito cooperativo svolgono un ruolo importante nell'erogazione di prestiti a livello locale;

ricordato come il testo del provvedimento in esame, e segnatamente la parte relativa alla garanzia sulla cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, sia stata adottata a seguito di interlocuzioni con la Commissione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni.

Per quanto concerne gli articoli da 3 a 13, si richiama, ai fini interpretativi della pertinente disciplina europea, il Comunicato stampa del 10 febbraio 2016 della Commissione europea, ove essa ha esplicitamente chiarito che le misure adottate dall'Italia in termini di crediti in sofferenza sono esenti da aiuti di Stato ai sensi della normativa europea.

La Commissione ha riconosciuto, in particolare, che lo schema di garanzia adottato dalle autorità italiane prevede che lo Stato sia remunerato a condizioni di mercato per il rischio assunto sulle sofferenze cartolarizzate. Ciò è garantito dai seguenti elementi: - il rischio per lo Stato italiano è limitato, dal momento che lo schema di garanzia si applica alla sola tranche di titoli *senior*, anche grazie alla previsione di un giudizio espresso da un'agenzia di *rating* approvata dalla BCE; - la distribuzione del rischio derivante dai titoli, nonché la predisposizione delle società di cartolarizzazione, verranno testati e confermati dal mercato prima che lo Stato si assuma i relativi rischi; la garanzia dello Stato sarà efficace solo nel caso in cui più della metà dei titoli *junior*, non coperti da garanzia, sia venduta efficacemente sul mercato; - in terzo luogo, la remunerazione dello Stato per

l'offerta di garanzia è stabilita in linea con il mercato, in quanto commisurata ad un paniere di *credit default swaps* e commisurata al livello ed alla durata del rischio assunto dallo Stato medesimo.

La Commissione ha giudicato quindi il predetto meccanismo esente da aiuti di Stato, come anche confermato nella relazione per paese relativa all'Italia 2016, comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (SWD(2016) 81, del 26 febbraio 2016). In tale atto, si afferma inoltre che la Commissione sorveglierà l'attuazione del meccanismo mediante un fiduciario di controllo. Se riuscirà a ridurre sensibilmente lo *stock* di prestiti deteriorati detenuti dalle banche, il regime avrà effetti molto positivi per il sistema bancario italiano e per l'economia nel suo insieme, in quanto sosterrà la redditività e la generazione di capitale interno delle banche liberando risorse attualmente assegnate alla gestione e all'eliminazione dei crediti deteriorati. Il regime aumenterebbe inoltre la concorrenza nel settore bancario e eliminerebbe un notevole ostacolo all'erogazione di nuovi prestiti per sostenere la ripresa economica dell'Italia.

Per quanto concerne la riforma volta a potenziare il segmento delle piccole banche cooperative, e in riferimento all'articolo 2, commi 3-*bis* e 3-*quater*, sulla cd. *way-out*, non appare chiaro il fondamento logico-giuridico dell'obbligo di devolvere una somma allo Stato pari al venti per cento del patrimonio netto. Al riguardo, si invita la Commissione di merito a svolgere un adeguato approfondimento.

In conformità inoltre all'articolo 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nei limiti e alle condizioni fissate dalla decisione del Consiglio 98/415/CE, sulla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali, si ricorda il dovere legale delle autorità degli Stati membri dell'Unione di consultare la Banca centrale europea, ad uno stadio appropriato del processo legislativo, qualora si intendano adottare misure di diritto interno nei settori di competenza della BCE.

Maria Cecilia Guerra